

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di subentro parziale della Societa' SMAT S.p.A. Nella concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente "Orsiera" in Comune di Chiomonte ad uso potabile (Cod. Utenza TO 00204 - Pratica 171 A-B). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della D.D. n. 213-10259 del 22/03/2012;

Il Dirigente del Servizio

“(... omissis ...)

Determina

1) di prendere atto delle domande in data 15.12.2010 e 8.11.2011 citate in premessa e conseguentemente di scorporare l'utenza identificata con il codice TO00204 in due utenze distinte:

- l'utenza identificata con il codice TO00204 (nr. pr. 171 A-B) rimane intestata al Comune di Chiomonte, (omissis), con sede legale in Chiomonte - Via Vescovado n. 1 e deve intendersi autorizzata per derivare acqua a mezzo dalla sorgente “Orsiera” in Comune di Chiomonte ad uso idroelettrico (corrispondente all'uso energetico di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R) per una potenza nominale media pari a 52,72 kW;

- l'utenza potabile viene intestata alla SMAT S.p.A., P.I. 07937540016, con sede in Torino (TO), C.so XI Febbraio n. 14, per derivare acqua dalla sorgente “Orsiera” in Comune di Chiomonte, in misura di moduli medi 0,18 (18 l/s), con restituzione nella rete acquedottistica del Comune di Chiomonte;

2) la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 196-140928 del 30.11.1998 e dal relativo disciplinare;

3) a carico dei richiedenti è l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti; in particolare essi hanno l'obbligo, a decorrere dalla annualità successiva a quella in cui è stata presentata la domanda intesa ad ottenere lo scorporo dell'utenza originaria, di versare i canoni arretrati in ragione degli utilizzi descritti al punto 1) del presente provvedimento;

4) di assegnare all'opera di captazione, ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: *TO-S-10043*; entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell'opera; il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione. Il titolare dell'opera di captazione è inoltre responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente;

5) di notificare il presente provvedimento agli interessati ed alla Direzione Regionale Ambiente;

6) che i concessionari siano tenuti alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

7) di provvedere ad aggiornare il Sistema Informativo regionale Risorse Idriche (S.I.R.I.).

(... omissis ...)"